Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 14 luglio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 maggio 1936-XIV, n. 1308.
Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 237, concernente il riordinamento ed il rafforzamento del Corpo Reale delle miniere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 237, concernente il riordinamento ed il raf-

forzamento del Corpo Reale delle miniere, con la seguente modificazione:

All'art. 4 è sostituito il seguente:

Art. 4. — Il Corpo Reale delle miniere provvede:

a) al rilevamento e pubblicazione della carta geologica e mineraria del Regno, ed alla preparazione e pubblicazione dei relativi studi illustrativi;

b) allo studio paleontologico, litologico e chimico del materiale raccolto nei lavori di rilevamento;

c) all'esecuzione delle analisi tecniche occorrenti per il servizio minerario;

d) agli studi ed alle indagini sistematiche, anche di carattere geofisico, per la ricerca di giacimenti minerari nelle zone più indiziate;

e) alla raccolta dei minerali e delle rocce ed al loro coordinamento in collezioni scientifiche;

f) alla consulenza tecnica geo-mineralogica richiesta al Ministero delle corporazioni dalle pubbliche Amministrazioni;

g) alla direzione ed organizzazione delle ricerche e delle lavorazioni minerarie all'estero, per conto dello Stato;

h) alla vigilanza sull'andamento generale della attività mineraria ed alla esecuzione delle relative ispezioni;

i) alla raccolta e predisposizione degli elementi tecnici e statistici sull'industria mineraria;

l) all'applicazione della legge mineraria e delle leggi e dei regolamenti riguardanti la polizia delle cave e delle miniere e la sicurezza del lavoro nelle industrie estrattive.

Con decreto del Ministro per le corporazioni sarà stabilita la ripartizione delle attribuzioni suddette fra l'Ispettorato tecnico delle miniere, l'Ufficio geologico e gli Uffici minerari distrettuali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 28 maggio 1936-XIV, n. **1309**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 446, che proroga la validità dei Regi assensi per contrarre matrimonio con dispensa dall'obbligo della costituzione della rendita dotale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 446, che proroga la validità dei Regi assensi per contrarre matrimonio con dispensa dall'obbligo della costituzione della rendita dotale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI GIGLI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 giugno 1936-XIV, n. **1310**.

Agevolazioni per l'aviazione da turismo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato.
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Sono considerati aeromobili da turismo quelli appartenenti a proprietari privati che ne facciano uso senza fine di lucro, nonchè quelli appartenenti ad enti ed associazioni sportive italiane, che non abbiano scopo di lucro determinati con decreto dal Ministro per l'aeronautica.

Art. 2. — Il certificato di navigabilità degli aeromobili da turismo deve essere vidimato ogni anno dal Registro italiano navale ed aeronautico, previa visita di controllo per l'accertamento dello stato di perfetta navigabilità dell'aeromobile. La visita di accertamento si effettua entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3. — Gli aeromobili da turismo, quando non si allontanino dalla periferia dell'aeroporto sul quale volano, possono essere esentati dal Ministero dell'aeronautica dall'obbligo di avere a bordo i giornali di rotta.

Art. 4. — Gli aeromobili da turismo che devono oltrepassare i confini dello Stato devono essere provvisti di tutti i documenti richiesti per la navigazione aerea internazionale.

Art. 5. — I piloti di aeromobili da turismo non sono tenuti a far vidimare il giornale di rotta ma devono indicare, in partenza, il prossimo luogo di destinazione. Essi possono discendere in qualsiasi aeroporto aperto al traffico aereo, nei campi di fortuna o nei campi privati di atterraggio aperti al pubblico.

Art. 6. — Il pilota che conduce aeromobili da turismo deve essere provvisto del brevetto e della licenza determinati nel regolamento per la navigazione aerea.

Art. 7. — Gli aeromobili da turismo hanno diritto al ricovero negli aeroporti civili e negli altri, stabiliti dal Ministero dell'aeronautica, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio.

Essi hanno diritto di valersi gratuitamente dei servizi meteorologici dello Stato e godono inoltre dei vantaggi stabiliti da speciali disposizioni.

Art. 8. — La legge 22 gennaio 1934, n. 284, è abrogata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 25 maggio 1936-XIV, n. **1311**.

Trattamento economico dei Governatori e Segretari generali di Colonia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 della legge 6 luglio 1933-XI, n. 999, e l'art. 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2504;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, numero 1992, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1270;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Ai Governatori di Colonia competono, oltre gli assegni del grado, una indennità coloniale ed una indennità di rappresentanza da fissarsi nei rispettivi decreti di nomina, con le modalità previste dall'art. 5 del R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 46, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 682.

Art. 2. — La disposizione del precedente articolo si applica al Governatore della Somalia, a decorrere dal 7 marzo 1935-XIII.

Il presente decreto ha vigore dal 1° maggio 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 40. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 giugno 1936-XIV, n. 1312.
Autorizzazione al comune di San Paolo Albanese a modificare la propria denominazione in « Casalnuovo Lucano ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda in data 5 novembre 1935-XIV, con la quale il podestà di San Paolo Albanese, in esecuzione della propria deliberazione 11 gennaio precedente, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in « Casalnuovo Lucano »;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato provinciale di Potenza in adunanza 7 febbraio 1935-XIII;
Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di San Paolo Albanese, in provincia di Potenza, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Casalnuovo Lucano ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto: *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 25. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 giugno 1936-XIV, n. 1313.
Completamento dell'elenco delle biblioteche pubbliche, destinatarie, per ciascuna provincia, del terzo esemplare d'obbligo di ogni stampato e pubblicazione, di cui al R. decreto 24 novembre 1932-XI, n. 1550.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 26 maggio 1932-X, n. 654;
Veduto il R. decreto 24 novembre 1932-XI, n. 1550;
Considerato che occorre completare l'elenco delle biblioteche pubbliche, alle quali deve essere destinato il terzo esemplare degli stampati e pubblicazioni che ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare alla Regia procura presso il Tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'officina grafica;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'elenco delle biblioteche pubbliche, destinatarie, per ciascuna Provincia, del terzo esemplare d'obbligo di ogni stampato e pubblicazione, di cui al R. decreto 24 novembre 1932-XI, n. 1550, è completato come segue:
Regia soprintendenza bibliografica di Roma:
Littoria - Biblioteca civica.
Regia soprintendenza bibliografica di Torino:
Asti - Biblioteca civica « Vittorio Alfieri ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 26. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 giugno 1936-XIV, n. 1314.
Autorizzazione al comune di Mogorella Ruinas a modificare la propria denominazione in « Ruinas ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda in data 15 novembre 1935-XIV, con la quale il podestà di Mogorella Ruinas chiede, in esecuzione di propria deliberazione 22 giugno precedente, l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in « Ruinas »;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato provinciale di Cagliari in adunanza del 24 settembre 1935-XIII;
Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Mogorella Ruinas, in provincia di Cagliari, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Ruinas ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 11 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 24. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 giugno 1936-XIV, n. 1315.
Approvazione dei programmi di licenza e di profitto per le nuove specializzazioni delle Regie scuole tecniche a indirizzo industriale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica e in paricolare gli articoli 16 e 17 della legge medesima;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, che approva i programmi e gli orari e i raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti d'istruzione media tecnica;
Visto il R. decreto 19 aprile 1934-XII, n. 822, che approva i programmi e gli orari per le nuove specializzazioni e corsi annuali di specializzazione delle Scuole tecniche ad indirizzo industriale;
Sulla proposta del Nostro Minisro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Sono approvati, per le nuove specializzazioni della Scuola tecnica a indirizzo industriale e per i nuovi corsi annuali di specializzazione della Scuola tecnica a indirizzo industriale per meccanici di cui al R. decreto 19 aprile 1934-XII, n. 822, i programmi degli esami di licenza e di profitto allegati al presente decreto, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque speti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì l'11 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Goerno, registro 375, foglio 51. — MANCINI.

Esame di licenza della Scuola tecnica a indirizzo industriale.

(*Nuove specializzazioni approvate con R. decreto 19 aprile 1934, n. 822*)

I. — MATERIE PARTICOLARI DELLA SPECIALIZZAZIONE PER FABBRI.

Tecnologia.

Prova orale:
1. Sui seguenti argomenti del programma d'insegnamento della 1ª classe:
Richiami e complementi sulle proprietà principali dei materiali metallici più usati nell'industria, sulla loro classificazione e sulla nomenclatura commerciale.
Cenni sulla produzione delle ghise, del ferro e degli acciai.
Cenno sulla fabbricazione delle barre, delle lamiere, dei tubi e dei fili.
Fucine e loro condotta - Operazioni elementari di fucinatura, utensili e attrezzi relativi - Cenni sulla fucinatura meccanica con magli e con presse.
Saldature dolci, forti - Bolliture - Saldatura autogena.
Richiami sulle operazioni di lavorazione al banco e sugli attrezzi ed utensili relativi; dati costruttivi utili per l'aggiustaggio.

Strumenti ed attrezzi per controllare gli oggeti durante la lavorazione.
Nozioni sulle tolleranze e sui sistemi relativi - Calibri differenziali di lavorazione e di ispezione.
Verifica degli strumenti di misura e di controllo usuali.
2. Sul programma d'insegnamento della 2ª classe.

Disegno professionale.

Prova grafica:
Consisterà nell'analisi di un « complessivo » con disegno costruttivo di qualche particolare.
Prova orale:
Verterà sull'intero programma d'insegnamento del corso.

Esercitazioni di laboratorio tecnologico.

Prova pratica:
Verterà su qualcuno degli argomenti del programma d'insegnamento del corso.
Prova orale:
Verterà sull'intero programma d'insegnamento.

Esercitazioni di officina.

Prova pratica:
Consterà di tre prove: una di aggiustaggio, una di fucinatura ed una di macchine utensili su qualcuno degli argomenti del programma d'insegnamento del corso.
Le prove di aggiustaggio e di macchine utensili possono essere effettuate lavorando in unico oggetto.

II. — MATERIE PARTICOLARI DELLA SPECIALIZZAZIONE PER FORMATORI-FONDITORI.

Tecnologia.

Prova orale:
1. Sulla foggiatura per fusione del programma d'insegnamento della 1ª classe.
2. Sul programma d'insegnamento della 2ª classe.

Disegno professionale.

Prova grafica:
Consisterà nell'analisi di un « complessivo » con disegno costruttivo di qualche particolare.
Prova orale:
Verterà sull'intero programma d'insegnamento del corso.

Esercitazioni pratiche.

Prova pratica:
Consterà di due prove: una di modellatura ed una di fonderia, in relazione al programma d'insegnamento del corso.

III. — MATERIE PARTICOLARI DELLA SPECIALIZZAZIONE: LAVORAZIONE DELLA PIETRA.

Tecnologia.

Prova orale:
1. Sui seguenti argomenti del programma d'insegnamento della 1ª classe:
Lavorazioni a mano relative alle pietre adoperate per le costruzioni e per l'ornato: taglio, segatura, sbozzatura, spianamento, levigatura, pulitura - Utensili adoperati: loro conservazione, uso ed affilatura.
2. Sul programma d'insegnamento della 2ª classe.

Disegno professionale.

Prova grafica:
Consisterà in un facile disegno di composizione di semplici oggetti di carattere costruttivo architettonico.
Prova orale:
Verterà sull'intero programma d'insegnamento del corso.

Esercitazioni pratiche.

Prove pratiche:
Le prove saranno due, una di modellatura, ed una di laboratorio, su qualcuno degli argomenti d'insegnamento del corso.

IV. — MATERIE PARTICOLARI DELLA SPECIALIZZAZIONE: PITTORI-DECORATORI.

Tecnologia.

Prova orale:
Verterà sull'intero programma d'insegnamento del corso.

Disegno professionale.

Prova grafica:
Consisterà in un facile esercizio di composizione sulla traccia di uno stile di epoche passate o moderno.
Prova orale:
Verterà sul programma d'insegnamento della 2ª classe.

Esercitazioni pratiche.

Prova pratica:
Verterà sul qualcuno degli argomenti del programma d'insegnamento del corso.

Esame di profitto dei corsi annuali ulteriori di specializzazione della scuola tecnica per meccanici.

(*Nuovi corsi approvati con R. decreto* 19 *aprile* 1934-XII, *n.* 822).

I. — SPECIALIZZAZIONE PER ARMAIOLI.

Tecnologia meccanica.

Prova orale:
Verterà sul programma d'insegnamento del corso.

Tecnologia delle armi da fuoco.

Prova orale:
Verterà sul programma d'insegnamento del corso.

Disegno professionale.

Prova grafica:
Consisterà in uno schizzo quotato dal vero e nel trasporto in scala di organi elementari, di sistemi di chiusura, di meccanismi di percussione e scatto, di meccanismi di ripetizione riferentisi ad armi da fuoco.
Prova orale:
Consisterà nella illustrazione della prova grafica e nella lettura ed interpretazione di disegni di tipi di armi, o di guide di lavorazione per la fabbricazione in serie di organi elementari di armi da fuoco.

Esercitazioni pratiche.

Prova pratica:
Consisterà nella costruzione, su disegni dati, debitamente quotati, di un organo elementare, di un semplice meccanismo, di una sagoma, di un calibro o di una guida, secondo il programma del corso.

II. — SPECIALIZZAZIONE PER DISEGNATORI DI MACCHINE.

Tecnologia.

Prova orale:
Verterà sul programma d'insegnamento del corso.

Meccanica.

Prova scritta:
Consisterà nella risoluzione di un problema numerico o grafico relativo alla resistenza di un organo meccanico, in casi semplici.
Prova orale:
Verterà sul programma d'insegnamento del corso.

Disegno professionale.

Prova grafica:
Consisterà in uno schizzo quotato dal vero, e nel suo trasporto in iscala, di un organo meccanico o di un complessivo, nel tracciamento di ruote dentate, o in un rilievo di una macchina utensile, o di una parte di essa.
Prova orale:
Consisterà nella illustrazione della prova grafica e nella lettura ed interpretazione di disegni relativi a macchine varie.

Esercitazioni di officina.

Prova pratica:
Consisterà nella costruzione di un calibro fisso o nella esecuzione di uno degli esercizi alle macchine utensili, prescritti dal programma d'insegnamento del corso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 25 giugno 1936-XIV, n. **1316.**
Modificazione delle piante organiche del personale di cancelleria e segreteria di taluni Uffici giudiziari del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, che autorizza a portare modifiche alla ripartizione del personale di cancelleria e segreteria giudiziarie, di cui alla tabella *G*, annessa al citato Regio decreto-legge, entro il 30 giugno 1936, per Regi decreti;
Ritenuta la necessità di modificare le piante organiche del personale di cancelleria e segreteria della Procura generale presso la Corte di cassazione del Regno; della Procura generale presso la

Corte d'appello di Palermo; della Corte d'appello di Roma; del Tribunale e della Regia procura di Campobasso e delle Preture di: Littoria, Viterbo, Cava dei Tirreni, Amalfi, Lacedonia, S. Mauro Forte e Monreale;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il numero dei funzionari di cancelleria e segreteria assegnato alla Procura generale presso la Corte di cassazione del Regno; alla Procura generale presso la Corte d'appello di Palermo; alla Corte d'appello di Roma; al Tribunale e alla Regia procura di Campobasso, e alle Preture di: Littoria, Viterbo, Cava dei Tirreni, Amalfi, Lacedonia, S. Mauro Forte e Monreale, è determinato dalla annessa tabella *A*, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

SOLMI.

Visto: *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 38. — MANCINI.

TABELLA *A*

TABELLA DI RIPARTIZIONE

UFFICI GIUDIZIARI	Cancellerie		Segreterie	
	Cancellieri capi	Funzionari in sottordine	Segretari capi	Funzionari in sottordine
Procura generale presso la Corte di cassazione del Regno	—	—	1	5
Procura generale presso la Corte d'appello di Palermo	—	—	1	10
Corte d'appello di Roma. .	1	28	—	—
Tribunale di Campobasso .	1	8	—	—
Regia procura di Campobasso	—	—	1	4

	Primi Cancellieri e Cancellieri dirigenti	Funzionari in sottordine
Pretura di Littoria	1	4
» » Viterbo	1	2
» » Cava dei Tirreni	1	1
» » Amalfi	1	—
» » Lacedonia . . .	1	1
» » San Mauro Forte	1	—
» » Monreale . . .	1	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Guardasigilli: SOLMI.

REGIO DECRETO 18 giugno 1936-XIV, n. **1317**.
Nomina del presidente e dei presidenti di sezione del Consiglio superiore della Marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 del R. decreto 8 novembre 1928-VII, n. 2641, concernente la riforma del Consiglio superiore della Marina mercantile, modificato con R. decreto 11 luglio 1935-XIII, n. 1495;

Visto il R. decreto 18 giugno 1936-XIV che provvede alla costituzione del Consiglio stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — In applicazione all'art. 2, terz'ultimo comma, del R. decreto 8 novembre 1928-VII, n. 2641, surricordato, modificato con R. decreto 11 luglio 1935-XIII, n. 1495, l'on. marchese Ferdinando Del Carretto, senatore del Regno, il prof. avv. Francesco Berlingieri, ed il marchese Renzo De La Penne, sono rispettivamente confermati nella carica di presidente del Consiglio superiore della Marina mercantile, di presidente della sezione 1ª (giuridica, economica e sociale) di detto Consiglio, e presidente della sezione 2ª (tecnica) del Consiglio stesso, dal 25 aprile 1936-XIV al 24 aprile 1938-XVI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 50. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1936-XIV.
Inflizione di una pena pecuniaria alla Cooperativa agraria « Allevatori e Pastori » con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante le disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vista la lettera 19 giugno 1936-XIV, n. 1771, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito dalla quale risulta che la Soc. an. cooperativa agraria « Allevatori e Pastori » con sede in Palermo non ha finora rimesso all'Istituto di emissione, nonostante gli avvertimenti ricevuti in proposito, la prescritta documentazione annuale relativa agli esercizi 1933, 1934 e 1935;

Considerato che, come risulta dalla suindicata lettera, il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del citato Regio decreto-legge nella sua seduta del 13 giugno 1936-XIV, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 84 dello stesso Regio decreto-legge, ha deciso di applicare al predetto Ente una penalità di L. 500;

Visto l'art. 87 del ripetuto Regio decreto-legge;

Decreta:

Alla Società anonima cooperativa « Allevatori e Pastori », con sede in Palermo, è inflitta la pena pecuniaria di L. 500 (lire cinquecento) per inosservanza delle disposizioni dell'art. 31 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

L'Intendenza di finanza di Palermo provvederà alla esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(2804)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1936-XIV.
Inflizione di una pena pecuniaria alla Banca Cooperativa Castignanese con sede in Castignano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante le disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vista la lettera 19 giugno 1936-XIV, n. 1787, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito dalla quale risulta che la Banca Cooperativa Castignanese, in liquidazione, con sede in Castignano (Ascoli Piceno) non ha finora presentato all'Istituto di emissione, nonostante e reiterati solleciti, la prescritta documentazione relativa agli esercizi 1934 e 1935;

Considerato che, come risulta dalla suindicata lettera, il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del citato Regio decreto-legge nella sua seduta del 13 giugno 1936-XIV, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 84 dello stesso Regio decreto-legge, ha deciso di applicare al predetto Ente una penalità di lire 500;

Visto l'art. 87 del ripetuto Regio decreto-legge;

Decreta:

Alla Banca Cooperativa Castignanese, in liquidazione, con sede in Castignano, è inflitta la pena pecuniaria di lire 500 (lire cinquecento) per inosservanza delle disposizioni dell'art. 31 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

L'Intendenza di finanza di Ascoli Piceno provvederà alla esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(2808)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1936-XIV.
Modificazioni alle tariffe ferroviarie per il trasporto delle sabbie quarzose per vetrerie e per segare i marmi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Articolo unico. — Nelle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato » sono introdotte le modificazioni sottoindicate:

1. — La voce della nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità:

« Sabbie quarzose per vetrerie e per segare i marmi: 73 — 84 — — » è sostituita come appresso:

« Sabbie quarzose per vetrerie e per segare i marmi:

a) con tenore di anidride silicica fino al novanta per cento: 73 — 84 — 147;

b) con tenore di anidride salicica oltre il novanta per cento 71 — 79 80 147 ».

2. — È istituita la seguente tariffa eccezionale n. 147 P. V.:

TARIFFA ECCEZIONALE N. 147 P. V.

Sabbia quarzosa, di produzione nazionale, per vetrerie e per segare i marmi.

Stazioni mittenti	Stazioni destinatarie	Peso minimo tonnellate	Classe
Tutte le stazioni delle linee dello Stato	Tutte le stazioni delle linee dello Stato	10	84

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *Il Ministro per le comunicazioni*: BENNI.

(2818)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1936-XIV.
Modificazione alle tariffe ferroviarie di esportazione nn. 35 e 36 P. V.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nell'elenco delle voci della nomenclatura e classificazione riguardanti le merci alle quali si applica la serie *B* delle tariffe di esportazione n. 35 e n. 36 P. V. (parte II delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato ») la voce « Ferro ed acciaio: trivelle: *a*) per scandagli, con meccanismi » è così modificata: « Ferro ed acciaio: trivelle ».

Nell'elenco medesimo sono aggiunte le voci seguenti:

Armi da taglio.
Attrezzi per terrazziere.
» rurali.
Chiodi, rampini ed occhielli.
Ferro ed acciaio:
coltelli da tasca, da tavola e da cucina;
» per la chirurgia;
» altri;
forbici a mano per metalli o per la potatura;
» per la chirurgia;
» altre;
lame da seghe;
succhielli.
Rasoi.
Utensili per arti e mestieri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *Il Ministro per le comunicazioni*: BENNI.

(2819)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1936-XIV.
Norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 26 marzo 1936, n. 700, che ha prorogato il premio di navigazione per l'annata 1936.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 26 marzo 1936, n. 700, che ha prorogato di un altro anno il premio di navigazione e favore delle navi mercantili da carico, istituito, con R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1573, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 417;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Sono approvate le seguenti norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 26 marzo 1936, n. 700, portante proroga del premio di navigazione a favore della marina da carico per il 1936.

Art. 1. — La liquidazione dei premi di navigazione relativi all'annata 1936 sarà effettuata nave per nave dopo trascorso il termine stabilito dall'art. 8, primo comma, della legge (R. decreto-legge 26 marzo 1936, n. 700).

Potranno tuttavia essere corrisposti dal 1° aprile, dal 1° luglio, dal 1° ottobre 1936, e dal 1° gennaio 1937, e cioè uno per ogni trimestre compiuto, degli anticipi in misura corrispondente al 70 per cento del premio guadagnato per la navigazione effettuata fino all'ultimo approdo del precedente trimestre. Tale percentuale potrà essere variata con ulteriori determinazioni del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.

Art. 2. — L'indicazione delle traversate ovvero dei periodi di armamento per i quali si chiede la liquidazione del premio deve risultare da un certificato rilasciato, a richiesta dell'armatore ovvero del capitano della nave, in conformità delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Sono autorizzati a rilasciare il certificato le Capitanerie di porto del Regno e delle Colonie, la Capitaneria di porto di Rodi, gli Uffici marittimi del Regno e delle Colonie retti da ufficiali di porto e i RR. Consolati all'estero (escluse le agenzie consolari).

Art. 3. — Per le navi a propulsione meccanica (piroscafi, motonavi, motovelieri e velieri con motore ausiliario) il certificato deve essere redatto in base ai dati risultanti dal ruolo di equipaggio e, sussidiariamente, dal giornale nautico. Particolarmente il certificato dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, tipo, compartimento e numero d'iscrizione della nave;

b) numero, serie, data di rilascio del ruolo ed autorità che l'ha rilasciato;

c) indicazione in ordine cronologico dei porti di partenza e di arrivo, specificando per ciascun porto il giorno dell'arrivo e della partenza;

d) numero dei passeggeri eventualmente trasportati.

Per le traversate in corso al 1° gennaio e al 31 dicembre 1936 occorre altresì riportare nel certificato l'ora della partenza e dell'arrivo.

Come porti di arrivo e di partenza si intendono tutti gli approdi in cui il ruolo d'equipaggio risulti regolarmente vistato dall'autorità competente. Per gli approdi nei porti esteri in cui non esiste una autorità consolare italiana, occorrerà che le indicazioni contenute nel giornale nautico siano suffragate dal visto o da dichiarazione della autorità locale, ovvero da documento equipollente.

L'indicazione delle località in cui sono stati effettuati gli approdi deve essere fatta in modo esatto e completo, aggiungendo il nome dello Stato e della regione cui la località appartiene, quando esistono altri approdi dello stesso nome ed aggiungendo altresì le coordinate geografiche quando la località in cui è avvenuto l'approdo non corrisponda a punti già segnati sulle carte.

Qualora in qualche traversata sia stato superato il numero di dodici passeggieri imbarcati e siasi avverata l'ipotesi prospettata al secondo comma dell'art. 2 della legge, occorre che le indicazioni apposte sul certificato per ciascuna traversata siano integrate

con le corrispondenti attestazioni delle autorità governative del Regno o delle Colonie e delle Regie rappresentanze all'estero, ovvero con la produzione delle richieste scritte d'imbarco avute dalle autorità estere; documenti tutti da allegarsi al certificato delle traversate. In ogni caso l'armatore dovrà aggiungere un prospetto dei prezzi di passaggio percepiti con gli opportuni elementi di confronto con i prezzi normali.

Nel caso in cui l'armatore intendesse valersi per alcuna delle traversate incluse nel certificato, della facoltà concessagli dall'articolo 3 della legge (ultimo comma), ne dovrà fare espressa richiesta nella domanda di liquidazione specificando, con il nome della località e con la data segnati nel certificato, l'approdo che desidera non venga computato. Dovrà inoltre allegare una dichiarazione dell'autorità marittima entro cui la giurisdizione si trova l'approdo, nella quale venga attestato che la nave non vi ha compiuto operazioni di commercio oltre al rifornimento del combustibile occorrente per la navigazione (bunkeraggio). Tale dichiarazione non sarà rilasciata dall'autorità marittima competente se non in seguito a conforme comunicazione scritta da parte della competente autorità doganale che ne sarà all'uopo richiesta; e la comunicazione scritta dall'autorità doganale dovrà essere allegata in originale alla dichiarazione dell'autorità marittima.

Nel caso che la nave dopo aver toccato porti del Mediterraneo faccia scalo nei porti delle Colonie italiane dell'Africa Orientale, la prova che non trovi applicazione il disposto dell'art. 7, capoverso, lettera *f*), della legge dovrà essere fornita dall'armatore della nave mediante la produzione di apposito certicato da rilasciarsi dalla Dogana del primo porto di aprodo in Colonia, dal quale risulti il peso complessivo dell'intero carico esistente a bordo all'atto dell'arrivo con la indicazione del porto o dei porti di provenienza, nonchè il peso del carico sbarcato con la indicazione del porto o dei porti di provenienza. Qualora il carico destinato alle Colonie fosse sbarcato solo parzialmente nel primo porto di approdo, dovranno essere prodotti, per ogni successivo porto di sbarco del carico, analoghi certificati delle rispettive Dogane.

In mancanza di tale documentazione, da allegarsi al certificato delle traversate, si presume che il carico sbarcato in Colonia sia stato imbarcato nei porti del Mediterraneo ed abbia superato il limite di cui al sopracitato art. 7, capoverso, comma *f*), della legge e, conseguentemente, non si farà luogo alla liquidazione del premio.

Nel caso in cui l'armatore intendesse ottenere per le navi che compiono viaggi su linee libere istituite anteriormente al 1° gennaio 1932 il maggior premio previsto dall'art. 3, comma terzo, della legge, dovrà farne espressa richiesta nella domanda di liquidazione, cui dovrà essere allegato un certificato rilasciato dalla Capitaneria, nella cui circoscrizione trovasi il porto in cui ha inizio la linea, da cui risultino la data d'istituzione della linea stessa, il nome delle navi addettevi, nonchè il numero dei viaggi, ad essa relativi, effettuati durante gli anni 1932, 1933, 1934 e 1935.

Art. 4. — I piroscafi, motonavi, motovelieri e velieri con motore ausiliario adibiti normalmente alla pesca ed abilitati anche al trasporto di merci possono conseguire il premio per le sole traversate compiute effettuando esclusivamente trasporto di merci. In tal caso nel certificato di cui all'articolo precedente dovranno essere indicate soltanto le traversate di cui sopra con l'espressa dichiarazione che in tali traversate la nave venne adibita esclusivamente al trasporto merci.

Art. 5. — Per le navi a vela il certificato compilato sulla scorta dei documenti menzionati nell'art. 3, dovrà contenere le indicazioni contemplate alle lettere *a*) e *b*) di detto articolo ed inoltre le indicazioni in ordine cronologico delle date di armamento e di disarmo in modo che risultino esattamente accertati i periodi di armamento. Dovrà, inoltre, essere accertato e dichiarato che durante i periodi di armamento la nave ha conservato sempre l'equipaggio minimo richiesto per le esigenze della navigazione. Non sarà peraltro, tenuto conto, a tal fine, delle deficienze che si verificassero durante gli approdi, nelle more della sostituzione di persone sbarcate, purchè tali deficienze non superino il 25 per cento del minimo suddetto.

Art. 6. — Qualora i dati prescritti dagli articoli 3, 4 e 5 non si potessero rilevare con certezza, ovvero per qualche approdo il ruolo ed il giornale non risultassero regolarmente vidimati, l'autorità che redige il certificato, avrà cura di far risultare chiaramente ed ordinatamente le deficienze e le incertezze.

Il certificato, oltre la data della redazione, dovrà portare l'indicazione e la firma dell'autorità redigente.

Art. 7. — Per ottenere la liquidazione del premio, l'armatore determinato come all'art. 53 del Codice per la marina mercantile, ovvero un suo rappresentante dovrà presentare o far pervenire domanda alla Capitaneria di porto del Regno nel cui compartimento la nave è inscritta.

La domanda deve essere indirizzata al Ministero delle comunicazioni — Direzione generale della marina mercantile — e su di essa la Capitaneria di porto appone la data di presentazione ed il suo visto.

Per le navi inscritte nelle matricole degli Uffici circondariali marittimi di Molfetta, e Lussinpiccolo, la domanda potrà essere presentata ai detti Uffici, ai quali spetta in tal caso di provvedere ai compiti attribuiti alle Capitanerie di porto da questo e dai successivi articoli.

Qualora l'armatore di cui sopra è detto richiedesse l'anticipo di cui al capoverso dell'art. 1 delle presenti norme, ne farà domanda nella richiesta di liquidazione.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) il certificato originale delle traversate di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6 insieme agli eventuali allegati di cui ai comma, quinto, sesto, settimo e nono dell'art. 3 e al quarto comma dell'art. 11;

b) i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*) ed *f*) del seguente art. 9.

Art. 8. — La Capitaneria di porto deve esaminare il certificato di cui all'art. 2, e qualora vi trovasse dati inesatti o discordanze con le risultanze dei propri atti, provvederà alle opportune rettifiche mediante annotazioni da approvarsi anche dall'armatore o dal suo rappresentante. Ove questi non consentisse nelle rettifiche, la Capitaneria riferirà al Ministero per le ulteriori decisioni.

Trovato regolare ovvero rettificato il certificato, la Capitaneria lo completa con le seguenti indicazioni e dichiarazioni vistate e sottoscritte dal comandante del porto:

a) nome della nave e suo tipo (piroscafo, motonave, motoveliero, veliero con motore ausiliario o veliero), specificando altresì, qualora trattisi di nave cisterna ai termini dell'art. 10 del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, approvato con R. decreto 23 maggio 1932, n. 719, tale circostanza;

b) numero di inscrizione in matricola, data e numero dell'atto di nazionalità ed autorità che l'ha rilasciato. Per le navi non ancora provviste di atto di nazionalità saranno indicate le date dei passavanti rilasciati alle navi stesse, e che erano in corso di validità, durante il periodo al quale si riferisce la domanda di liquidazione;

c) anno del varo;

d) stazza lorda risultante dal certificato della stazza eseguita a termini del regolamento per la stazzatura delle navi, approvato con decreto Luogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 202, con l'indicazione della data e del luogo del rilascio e del numero del certificato. Per le navi munite di certificato di stazza di data anteriore all'entrata in vigore del detto regolamento, esenti dall'obbligo delle misurazioni complementari di cui all'art. 37 del regolamento stesso, per mancanza dei locali ivi indicati, sarà fatto seguire all'indicazione della stazza e degli estremi del certificato di cui è munita la nave, l'esplicita attestazione del motivo della mancata ristazza. Quando il certificato di cui attualmente è provvista la nave, porta una data posteriore al 1° gennaio 1932 sarà anche indicata la stazza lorda risultante da altri precedenti certificati eventualmente rilasciati dopo tale data, nonchè del certificato di cui era provvista la nave al 1° gennaio 1932 e di tutti questi precedenti certificati saranno indicati gli estremi come per l'attuale. Infine per le navi ancora provviste di passavanti provvisorio e di certificato di stazza estera, oltre ai dati relativi alla stazza lorda ed agli estremi del certificato, sarà indicato lo Stato da cui tale certificato è stato rilasciato;

e) dichiarazione che si tratta di una nave da carico, giusta l'art. 2 della legge (salvo il caso previsto dall'art. 4 delle presenti norme, nel quale caso dovrà invece dichiararsi che la nave, pure essendo normalmente addetta alla pesca, è altresì abilitata al trasporto merci);

f) dichiarazione che la nave di cui trattasi, per il periodo per cui si chiede il premio, non è stata addetta a servizi marittimi sovvenzionati indispensabili od utili contemplati da convenzioni regolarmente stipulate con lo Stato;

g) se la nave per il periodo di tempo per il quale si richiede il premio avesse compiuto delle traversate appartenenti ad una linea libera, cui la nave stessa sia adibita, sarà aggiunta l'indicazione di tale circostanza, facendo risultare la data di istituzione della linea;

h) nel caso che trattisi di nave cisterna entrata a far parte della marina mercantile nazionale dopo il 31 dicembre 1935: indicazione di tale circostanza, con la specificazione della precisa data del rilascio alla nave stessa del primo passavanti provvisorio nazionale ovvero del primo atto di nazionalità italiana qualora il rilascio dell'atto di nazionalità non fosse stato preceduto dal rilascio di uno o più passavanti provvisori;

i) nel caso che trattisi di nave acquistata all'estero dopo il 31 dicembre 1931: indicazione di tale circostanza;

l) dichiarazione che il firmatario della domanda o il suo rappresentante era armatore della nave ai sensi dell'art. 53 del Codice per la marina mercantile pel periodo di tempo durante il quale si effettuarono le traversate concorrenti al premio. Ovvero, trattandosi di veliero, per il periodo in cui questo restò armato. Se la domanda non fosse stata firmata dall'armatore, indicare il nome o i nomi degli armatori ai sensi del detto art. 53.

Art. 9. — La Capitaneria trasmette al Ministero la domanda di liquidazione corredata dai seguenti documenti:

a) una copia in carta libera di detta domanda;

b) il certificato di cui all'art. 2 e seguenti, in originale;

c) una copia in carta semplice di detto certificato;

d) copia autentica del certificato di classe o di navigabilità, secondo i casi, rilasciata dal Registro Italiano oppure dichiarazione di questo ultimo da cui risulti che la nave, per il periodo per il quale viene chiesta la liquidazione del premio, rispondeva alle prescrizioni dell'art. 7, comma 1°, della legge;

e) certificato della cancelleria del Tribunale, qualora l'armatore sia una società commerciale, ovvero del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, negli altri casi in cui si tratti di una ditta commerciale, dal quale risulti: 1) la legale costituzione e la composizione della società o ditta; 2) le persone che ne hanno la rappresentanza e la firma; 3) le persone autorizzate a riscuotere e quietanzare in nome e per conto della società o ditta, anche se tali persone dovessero essere quelle stesse da indicarsi al n. 2).

Per le società commerciali le indicazioni di cui al n. 3) potranno risultare anche da speciale certificato del Consiglio provinciale dell'economia corporativa. Potrà anche, per le società commerciali, ammettersi che il certificato di cui alla presente lettera *e*) sia rilasciato in tutte le sue parti ed in unico testo dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa semprechè contenga le esplicite dichiarazioni richieste dall'ultimo comma dell'art. 294 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

f) due copie in carta libera di detto certificato.

Per le successive domande di liquidazione, presentate dallo stesso armatore, il certificato, e le copie di cui alle lettere *e*) ed *f*) potranno essere omessi quando nessun mutamento risulti intervenuto nella costituzione e nella designazione dei rappresentanti e delegati della ditta o società armatrice. In tal caso sarà sufficiente che la Capitaneria, nel trasmettere gli atti al Ministero, faccia riferimento alla precedente trasmissione.

Il certificato e le copie di cui alle lettere *e*) ed *f*) saranno sempre omessi quando la ditta o società armatrice abbia chiesto con separata istanza o chieda con la stessa domanda di liquidazione il pagamento del premio mediante accreditamento in conto corrente o commutazione del mandato in vaglia cambiario.

Le copie di cui alle lettere *a*) e *c*) debbono essere autenticate dalla Capitaneria ed il certificato di cui alla lettera *e*) deve essere, quando prescritto, debitamente legalizzato.

Art. 10. — Per la navigazione compiuta nel mese di dicembre 1936 e per le traversate in corso al 31 dicembre 1936 sarà sufficiente, in via provvisoria che l'armatore indichi nella domanda di liquidazione, da presentarsi entro il 31 gennaio 1937, le date di arrivo e di partenza per ciascuna traversata, ovvero — per i velieri — le date di inizio e fine dei periodi di armamento, specificando, per le traversate in corso al 31 dicembre 1936, le date di partenza e quelle effettive o almeno probabili, di arrivo. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti prescritti alle lettere *a*), *d*), *e*) ed *f*) dell'articolo 9, e in calce alla stessa domanda la Capitaneria apporrà le indicazioni prescritte dall'art. 8, nonchè la data di presentazione.

Appena gli riuscirà possibile l'armatore dovrà completare la documentazione producendo il regolare certificato, in originale ed in copia, che sarà completato dalla Capitaneria con le indicazioni di cui sopra, restando tuttavia in facoltà dell'Amministrazione di decidere in ogni tempo circa l'ammissione od esclusione dal premio in base alla documentazione prevista dal 1° comma del presente articolo od agli eventuali accertamenti d'ufficio che essa credesse disporre.

All'infuori dei casi indicati al precedente comma, il Ministro delle comunicazioni ha facoltà di ammettere richieste di liquidazione del premio non presentate o non regolarmente documentate entro il termine del 31 gennaio 1937 quando la concessione sembri, a suo insindacabile giudizio, possibile e giustificata da circostanze eccezionali non imputabili all'armatore: circostanze che spetta, comunque, all'interessato di comprovare nel modo più esauriente all'atto della presentazione o della regolarizzazione della documentazione prescritta.

Art. 11. — Nella liquidazione dei premi, non sarà tenuto conto delle frazioni di tonnellata inferiori o uguali a 50 centesimi; quelle superiori saranno calcolate per una tonnellata intera. Così pure nel calcolo del periodo di tempo agli effetti dell'art. 6, comma 3°, della legge, non sarà tenuto conto delle frazioni di ora uguali o inferiori a 30 minuti primi, mentre quelle superiori saranno computate per un'ora intera;

Qualora, per le traversate in corso al 1° gennaio ed al 31 dicembre 1936, non fosse possibile accertare l'ora della partenza o quella d'arrivo, nel calcolare, agli effetti del 3° comma dell'art. 6 della legge, le ore impiegate a compiere la traversata, saranno escluse tutte le 24 ore del giorno di partenza e saranno, invece, comprese tutte quelle del giorno di arrivo.

Nel calcolo del periodo di armamento delle navi a vela agli effetti dell'art. 4 della legge, si computeranno per intero il giorno di armamento e quello di disarmo.

Le distanze fra i porti di partenza e di arrivo, misurate secondo la linea diretta marittima, saranno desunte da prontuari da designarsi dal Ministro per le comunicazioni, e nel liquidare il premio saranno calcolate sino ad un miglio. Quando la linea diretta passa per un canale aperto alla navigazione, la misura della distanza verrà, di regola, effettuata attraverso il canale, salvo che esistano motivi di impraticabilità del canale stesso, quale la chiusura, o la ostruzione temporanea, il pescaggio della nave: motivi la cui esistenza, peraltro, dovrà essere provata a cura dell'armatore con documenti idonei da allegarsi alla domanda di liquidazione (certificati delle autorità consolari italiane, estratto del giornale di macchina per il pescaggio della nave).

Gli approdi non comprovati nel modo prescritto dalle presenti norme saranno considerati come non avvenuti.

Agli effetti della determinazione del limite massimo di cui al penultimo comma dell'art. 3 della legge, i percorsi effettuati da piroscafi e motonavi tra porti del Regno, saranno computati già ridotti ai due terzi a sensi dell'ultimo comma dell'articolo stesso.

La riduzione prescritta dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge non è applicabile ai motovelieri e velieri con motore ausiliario quali sono definiti dall'art. 8 del Regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, approvato con Regio decreto 23 maggio 1932, n. 719.

Art. 12. — Per il calcolo del coefficiente $\frac{100-n}{100}$ di cui all'art. 3 della legge sarà usata la seguente tabella:

Anni compiuti	Coefficienti	Anni compiuti	Coefficienti
—	—	—	—
1	0,99	26	0,74
2	0,98	27	0,73
3	0,97	28	0,72
4	0,96	29	0,71
5	0,95	30	0,70
6	0,94	31	0,69
7	0,93	32	0,68
8	0,92	33	0,67
9	0,91	34	0,66
10	0,90	35	0,65
11	0,89	36	0,64
12	0,88	37	0,63
13	0,87	38	0,62
14	0,86	39	0,61
15	0,85	40	0,60
16	0,84	41	0,59
17	0,83	42	0,58
18	0,82	43	0,57
19	0,81	44	0,56
20	0,80	45	0,55
21	0,79	46	0,54
22	0,78	47	0,53
23	0,77	48	0,52
24	0,76	49	0,51
25	0,75	50	0,50

Art. 13. — Trascorso il termine di cui all'art. 8 della legge e determinato l'ammontare complessivo dei premi il Ministro per le comunicazioni, in caso d'insufficienza della somma stanziata, stabilirà quale riduzione proporzionale sia da apportare all'ammontare dei premi. In tali limiti si provvederà al pagamento della differenza tra gli acconti già versati e l'ammontare di ciascun premio ridotto proporzionalmente come sopra.

Questi pagamenti residuali saranno effettuati a favore delle medesime persone alle quali venne a suo tempo corrisposto l'anticipo, senza che occorra la presentazione da parte loro di ulteriore domanda e documentazione, salvo soltanto i casi in cui gli acconti siano stati corrisposti in base al passavanti provvisorio e al certificato di stazza estero di cui alla lettera *d*), ultima parte, dell'art. 8 delle presenti norme, nei quali casi la liquidazione residua sarà fatta quando sia pervenuto al Ministero un certificato della Capitaneria di porto del compartimento di iscrizione della nave, nel quale, premessa l'indicazione del nome, tipo e numero di iscrizione in matricola, si attesti l'avvenuto rilascio alla nave stessa dell'atto di nazionalità e del prescritto certificato di stazza e siano forniti gli estremi di tali documenti.

Art. 14. — Il pagamento dei premi sarà effettuato presso la Tesoreria della provincia di cui ha sede la Capitaneria di porto di iscrizione della nave, salvo che l'armatore non abbia designato nella sua domanda altra Tesoreria provinciale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 maggio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

(2737)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
1958	6-12-1935	2281	Bolzano	Tolpeit Margherita fu Giacomo	7-6-1883 - S. Martino in Badia	Tolpei	—
1959	Id.	2243	Id.	Schönberg Valentino di Anna	27-12-1901 - Villacco	Belmonte	—
1960	Id.	1540	Id.	Zoderer Mattia fu Gaspare	11-9-1874 Marlengo	Zoderi	Rosa, sorella.
1961	Id.	2282	Id.	Travain Giovanni fu Giov. Battista	13-11-1886 - Acquilea	Travaini	Rodrix Anna fu Luigi, moglie; Giovanni, Barbara, Lucia e Benito, figli.
1962	Id.	2292	Id.	Wiedenhofer Nicolò di Nicolò	4-11-1903 - Nova Levante	Ferrari	—
1963	Id.	2291	Id.	Salcher Giuseppe fu Pietro	30-1-1879 - Mezzaselva	Salchi	Helfer Anna fu Giuseppe, moglie; Paolo, Giuseppe, Frida, figli; Anna Lisa di Frida, nipote.
1964	Id.	2419	Id.	Gstrein Antonio fu Antonio	22-7-1889 - Terlano	Campi	Santer Anna fu Antonio, moglie; Sigisfredo, Antonio, Carlo, Giuseppe, Giovanni, Goffredo, Roberto, Erberto, Erna, Benito e Federico, figli.
1965	Id.	2424	Id.	Stinnig Maria in Carli fu Giuseppe	18-1-1904 - Merano	Carli	Marianna e Rosa Gerstgrasser, figli
1966	Id.	2122	Id.	Innerhofer Giuseppe di Enrico	29-10-1899 - Verano	Lamberti	Lambrecht Marianna fu Giorgio, moglie; Maria, Giuseppe, Nicolò e Giovanni, figli.
1967	Id.	2294	Id.	Garber Maria fu Luigi	24-6-1888 - Moso	Libardi	Ildegarda, Gottardo, figli.
1968	Id.	2298	Id.	Meneguzzer Ida fu Saverio	8-6-1912 - Trento	Meneguzzi	—
1969	Id.	2272	Id.	March Francesco fu Lodovico	11-10-1905 - Predazzo	Marchi	Bazzanella Maria di Lorenzo, moglie.
1970	Id.	2422	Id.	Schwienbacher Giuseppe fu Giuseppe	17-10-1900 - Ultimo	Dello Stagno	Breitenberger Filomena di Nicolò, moglie; Guglielmina, Giuseppe, Ermanno, Francesco e Giorgio, figli.
1971	Id.	2209	Id.	Rigott Alfonso fu Antonio	12-8-1893 - Cortaccia	Rigotti	Gschnell Anna di Antonio, moglie; Alfonso, Goffredo e Marta, figli.
1972	Id.	2374	Id.	Niederwieser Ottone di Elisa	21-11-1884 - Innsbruck	Olivieri	Caterina Zanoni di Carolina, moglie; Bruno, figlio.
1973	Id.	2206	Id.	Ties Marianna fu Matteo	6-8-1874 - Marebbe	Tesi	—
1974	Id.	2416	Id.	Unterholzner Egilberto fu Luigi	21-5-1885 - Ultimo	Bertoldi	Folgraiter Rosa di Giulio, moglie; Rosa, Anna, Ildegarda, Luigi, Clara, Ida, Ermina e Maria, figli.
1975	Id.	2193	Id.	Lageder Maria ved. Wiedenhofer fu Michele	30-3-1866 - Laion	Lago	—
1976	Id.	2236	Id.	Knoll Francesca di Luigi	14-11-1908 - Lana	Calovini	Marianna, figlia.
1977	Id.	2304	Id.	Linder Marianna fu Matteo	17-9-1882 - Selva	Lindi	—
1978	Id.	2275	Id.	Perathoner Luigi fu Giuseppe Antonio	9-12-1876 - Selva	Pierantoni	Mussner Caterina fu Giovanni Battista, moglie; Elisabetta e Antonio, figli; Luigi, nipote.
1979	Id.	2420	Id.	Platter Ida di Rosa	11-5-1902 - Lana	Galli	Carlo Guglielmo, figlio.
1980	Id.	2413	Id.	Marth Elisabetta di Rosina	12-4-1909 - Merano	Marchi	Valtrude, figlia.
1981	Id.	2263	Id.	Winkler Oliva di Francesco	2-8-1908 - S. Lorenzo in Pusteria	Vinci	Ildegarda, figlia.
1982	Id.	2262	Id.	Wallnöfer Paola in Rossini di Ignazio	11-9-1901 - Prato allo Stelvio	Rossini	Giovanni, figlio.
1983	Id.	2267	Id.	Steger Silvestro di Giuseppe	19-8-1900 - Mantana S. Lorenzo Pusteria	Ponticelli	Unterkircher Luigia fu Mattia, moglie; Antonio, Maria, Cecilia, Notburga e Regina, figli.
1984	Id.	2270	Id.	Miribung Matilde fu Vigilio	29-12-1912 - S. Martino in Badia	Miriboni	Rita, figlia.
1985	Id.	2225	Id.	Zoeggeler Ignazio fu Ignazio	12-12-1901 - Verano	Dallabetula	Innerhofer Maddalena di Luigi, moglie; Massimo, Maddalena, Anna e Ignazio, figli.
1986	Id.	2022	Id.	Kofler Enrico di Giovanni	16-2-1897 - Merano	Matteuzzi	Hofer Anna di Giorgio, moglie; Enrico, Carlo, Marianna, Sigifredo, Alarico ed Elmo, figli.
1987	Id.	2221	Id.	Schuster Giovanna di Giuseppe	18-5-1911 - Gais	Paganini	—
1988	Id.	2278	Id.	Pasuch Natalina fu Erminio	25-12-1906 - Sedico	Pasquali	Giovanni Vincenzo, figlio.
1989	Id.	2276	Id.	Mussner Maria fu Paolino	8-9-1901 - Selva	Mosna	Melitta, figlia.
1990	Id.	2295	Id.	Santifaller Luigi fu Martina	29-5-1887 - S. Cristina	Santi	Comploi Elisabetta fu Giovanni Battista, moglie; Luigi, figlio.
1991	Id.	2305	Id.	Kröss Anna nata Zipperle fu Simone	16-11-1885 - Rifiano	Cressi	Antonia, Giuseppe, Anna, Zita, Maria, Caterina e Luigi, figli.
1992	Id.	1279	Id.	Kammerer Ferdinando fu Giovanni	22-3-1910 - Bressanone	Camerani	—

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sostituzione di tre membri nel Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 1° giugno 1936, è stato provveduto alla sostituzione dei seguenti membri nel Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato:

Comm. dott. Tommaso Lazzari, in sostituzione del comm. Antonio Esposito, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Console Callori di Vignale cav. Giovanni, in sostituzione del console Matteini cav. Guido, in rappresentanza della M.V.S.N.;

Capitano Enrico Mancuso, in sostituzione del capitano Federico Vicedomini, in rappresentanza del Ministero della marina.

(2778)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Firenze.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 8 giugno 1936-XIV è stata confermata in carica la Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Firenze.

(2810)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Annullamento di marchi d'identificazione per metalli preziosi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, in applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi d'identificazione per metalli preziosi della Ditta Bettarini Corrado, residente nel comune di Prato, portanti il numero 83-*Fi* di matricola, sono stati annullati per cessazione della ditta medesima.

(2781)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 luglio 1936-XIV - N. 149.

S. U. A. (Dollaro)	12,67
Inghilterra (Sterlina)	63,60
Francia (Franco)	83,95
Svizzera (Franco)	415 —
Argentina (Peso carta)	3,43
Austria (Shilling)	2,381
Belgio (Belga)	2,14
Canadà (Dollaro)	12,65
Cecoslovacchia (Corona)	52,72
Danimarca (Corona)	2,8475
Germania (Reichsmark)	5,1151
Grecia (Dracma)	11,50
Jugoslavia (Dinaro)	28,79
Norvegia (Corona)	3,1675
Olanda (Fiorino)	8,6207
Polonia (Zloty)	239,25
Spagna (Peseta)	174,17
Svezia (Corona)	3,2488
Rendita 3,50 % (1906)	77,275
Id. 3,50 % (1902)	74 —
Id. 3 % lordo	55,175
Prest. redim. 3,50 % - 1934	77,25
Obbl. Venezie 3,50 %	88,925
Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100,10
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,10
Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	91,05
Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	91 —
Id. id. 5 % - Id. 1944	96,80

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 3,50 %.

(2ª *pubblicazione*). (Avviso n. 123).

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita cons. 3,50 %, n. 480220 di L. 35, intestato a Cincione Virginia fu Gaetano, minore sotto la tutela di Cincione Antonino fu Gaetano, domiciliato a Palermo.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 30 aprile 1936 - Anno XIV

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(1235)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 951 — Data: 15 giugno 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Finanza di Campobasso — Intestazione: Vincenzo Giordano-Orsini fu Giovanni per conto di Di Capoa Maria-Cristina ed altri fu Francesco, minori sotto la pp. della madre Natilli Maria-Benedetta, ved De Capoa, domiciliata a Campobasso. Con usufrutto a Natilli Maria Benedetta fu Michele — Titoli del Debito pubblico nomitativi 1 con usufrutto, rendita 105, cons. 5 per cento, con decorrenza omessa.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 30 — Data: 5 agosto 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione: Iasonna Nicola fu Salvatore per conto della Parrocchia di S. Maria di Stampatis — Titoli del Debito pubblico nominativi 1, rendita 3, cons. 3 per cento, con decorrenza 1° aprile 1925.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 595 — Data: 7 giugno 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: cav. Giovanni Gargani per conto della Società Anonima « La Daziaria » — Titoli del Debito pubblico al portatore 4, redimibile 3,50 per cento, capitale L. 4000, con decorrenza 1° gennaio 1935.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 203 — Data: 30 dicembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Intestata come la precedente — Titoli del Debito pubblico al portatore 1 Obbligazione Venezie 3,50 per cento, capitale L. 500, con decorrenza 1° gennaio 1935.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 43 Mod. 168-T — Data: 10 settembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Pesaro — Intestazione: Lappi Angelo fu Biagio — Titoli del Debito pubblico nominativi 2 cons. 5 per cento, capitale L. 200, con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(2796)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 170.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 592 Mod. 168-T — Data: 14 dicembre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Sebastiani Luigi fu Ettore, domiciliato a Roma — Ttitoli ex cons. 5 per cento, capitale: L. 1000, con decorrenza omessa.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: omesso — Data: 23 ottobre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Lopiccoli Alessandro fu Alberico per conto di Wuilleumier Elisabetta ed altri — Titoli del Debito pubblico rendita per L. 1393, cons. 3,50 per cento, con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 27 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(2708)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco N. 43.

Si dichiara che le rendite seguenti per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	[illegible]42089	469 —	Cornalba Egidio, *Francesca*, Clelia ed Ester di Giulio, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da Bergamaschi Antonia, moglie di Cornalba Giulio, Cornalba *Adele* di Cesare, minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri da Bergamaschi Giulio, moglie di Cornalba Cesare, eredi indivisi di Corbellini Francesca e Bergamaschi Giovanni, domt. rispettivamente a Basiasco (Milano) e Spino d'Adda (Cremona).	Cornalba Egidio, *Cecilia-Francesca*, Clelia ed Ester di Giulio, minori sotto la p. p del padre e figli nascituri da Bergamaschi Antonia, moglie di Cornalba Giulio. Cornalba *Maria-Adele* di Cesare, minore, ecc., come contro.
3,50 % Red. (1934) Cons. 3,50 % (1906)	372153 370821 819829	66,50 1.008 — 231 —	Prole nascitura legittima di Radice *Luisa* fu Alberto, nubile, domt. a Napoli, con usufrut. vital. a Radice *Luisa* fu Alberto, nubile, domt. a Napoli.	Prole nascitura legittima di Radice *Maria-Luisa* fu Alberto, nubile, domt. a Napoli; con usufrutto vitale a Radice *Maria-Luisa* fu Alberto, nubile, domt. a Napoli.
3,50 % Red. (1934)	112800	1.120 —	Radice *Luisa* di Alberto, nubile, domt. a Napoli.	Radice *Maria-Luisa* di Alberto, nubile, domt. a Napoli.
Buono Tesoro Novennale Cª Serie (1936)	1092	Cap. 1.000 —	Teppati Giorgio fu *Arturo-Rinaldo*, minore sotto la p. p. della madre Parodi Caterina, vedova Teppati.	Teppati Giorgio fu *Rinaldo*, minore, ecc., come contro.
3,50 % Red. (1934)	316122	420 —	Venditti *Maddalena*, Antonio, *Carlo*, Domenico ed *Antonia* fu Angelo, minori sotto la p. p. della madre Petrecca Maria fu Domenico, ved. di Venditti Angelo, domt. a Baranello (Campobasso).	Venditti *Maria-Maddalena*, Antonio, *Angelo* detto *Carlo*, Domenico ed *Antonetta* o *Antonietta* fu Angelo, minori, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	728527	350 —	Demarchi Domenica fu Giovanni Battista, ved. di Calasso Michele, domt. a Savigliano (Cuneo). Ipotecata a favore di Inaudi *Dina* fu Michele, moglie di Delleani *Cesare*	Intestata come contro. Ipotecata a favore di Inaudi *Maria-Catterina* fu Michele, moglie di Delleani *Giovanni Battista-Cesare*.
Cons. 3,50 % (1906) 3,50 % Red. (1934)	808090 192096	350 — 4.525,50	Ospedale infantile « Cesare Arrigo » in Alessandria; con usufrutto vital. a Schiavi *Maria* fu Pietro, moglie di Prato Giacomo, domt. in Alessandria nella prima rendita ed a Cassine (Alessandria) nella seconda.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Schiavi *Rachele-Maria*, ecc., come contro.
»	223882	84 —	Schiavi *Maria* fu Pietro, moglie di Prato Giacomo, domt. a Cassine (Alessandria).	Schiavi *Rachele-Maria* fu Pietro, minore, ecc., come contro.
Prestito Nazionale 5 %	14932	1.785 —	Galleani Costanza di Emilio e figli nascituri di Pagliano *Paolina* fu Eugenio, moglie di Galleani Emilio, tutti quali eredi indivisi, domt. a Ventimiglia (Porto Maurizio).	Galleani Costanza di Emilio e figli nascituri di Pagliano *Maria-Paolina*, ecc., come contro.
3,50 % Red. (1934)	343138 74446	280 — 4.480 —	Pagliano *Paolina* fu Eugenio, moglie di Galleani Emilio, domt. a Porto Maurizio.	Pagliano *Maria-Paolina* fu Eugenio, moglie, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	62156	700 —	Pansa *Chiara* fu Mattia, domt. a Torino, minore sotto la tutela della di lei madre Angela Badoglio, vedova Pansa	Pansa *Maria-Chiara-Clementina* fu Mattia, minore, ecc., come contro.
» » »	217608 239094 375435	700 — 1.400 — 3.505 —	Pansa *Chiarina* fu Mattia, moglie di Ferdinando Siccardi, domt., a Torino.	Pansa *Maria-Chiara-Clementina* fu Mattia, moglie, ecc., come contro
»	679296	140 —	Spola Teresa fu Giovanni, moglie di *Bona Augusto*, domt. a Chiavazza (Novara).	Spola Teresa fu Giovanni, moglie di *Gallo-Bona Agostino* fu Andrea, domt., come contro.
3,50 % Red. (1934)	76423	2.450 —	Panizza Isolina fu Paolo, moglie di Dagnino Giovanni Battista, domt., a Firenze; con usufr. vital. a Cavalli *Malvina* fu Maurizio, ved. di Panizza Stefano-Nicola, domt. in Alessandria	Intestata come contro; con usufrutto vital. a Cavalli *Antonia-Giuseppina-Malvina* fu Maurizio vedova, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	572563	161 —	Laurenza Luigi di Giacomo, domt. a Caivano (Napoli); con usufrutto a Laurenza *Maddalena* di Giacomo, nubile, domt. a Caivano (Napoli).	Intestata come contro; con usufrutto a Laurenza *Maria-Maddalena* di Giacomo, nubile, domt., come contro.
3,50 % Red. (1934)	39307	203 —	Torrielli *Carlotta* di Francesco, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Novi Ligure (Alessandria).	Torrielli *Carolina* di Francesco, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	701685	217 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
3,50 % Red. (1934)	288362	238 —	*Barazzetti Giovanni* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre *Draghetti* Adele fu Michele, ved. *Barazzetti*, domt. a Casaletto Vaprio (Cremona).	Barazzetti o *Barasetti Giovanna* fu Giovanni, minore sotto la p. p della madre *Dragheti* Adele fu Michele vedova Barazzetti o *Barasetti*, domt., come contro.
»	418659	780,50	Assereto Lidia fu Ugo moglie di Benettini Giorgio, domt. a Genova; con usufr. vital. a Dodero Anna vulgo Netty fu *Antonio-Agostino*, nubile, domt., a Genova.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Dodero Anna, vulgo Netty fu *Agostino-Antonio*, nubile, domt. a Genova.
»	418658	780,50	Assereto Aldo fu Ugo, domt. a Genova; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
Cons. 3,50 % (1906)	143440	42 —	Ronchi *Carlo* fu Ambrogio, domt. a Massa.	Ronchi *Giuseppe-Carlo-Leonardo* fu Ambrogio, domt. a Massa.
3,50 % Red. (1934)	118918	183,75	Richieri Caterina fu *Giacomo*, moglie di Zaccone Eusebio, domt. a Strevi (Alessandria).	Richieri Caterina o *Catterina* fu *Stefano*, moglie, ecc., come contro.
»	104972	17,50	Melini Adriano, *Giovanni, Luigi, Domenico* ed *Emilia-Angiolina* di Giovanni-Carlo, minori sotto la p. p. del padre, domt. a S. Remo (Porto Maurizio).	Melini Adriano-*Luigi-Domenico* e *Maria-Emilia-Angiolina* di Giovanni-Carlo, minori, ecc., come contro.
»	151242	119 —	Melini Adriano, *Giovanni, Luigi, Domenico* ed *Emilia-Angeolina* di *Carlo-Giovanni*, minori, ecc., come la precedente.	Melini Adriano, *Luigi-Domenico* e *Maria-Emilia-Angiolina* di *Giovanni-Carlo*, minori, ecc. come contro.
»	261607	2.100 —	*Gesone* Epifanio, domt. a Messina; con usufrutto vitalizio a Raymo Francesco.	*Gesane* Epifanio, *minore sotto la tutela di Raymo Francesco fu Gaetano*, domt. a Messina; con usufrutto vitalizio come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	107315	374,50	Mangiagalli *Amalia* di Orlando, moglie di Brustia Gaudenzio, domt. a Mortara (Pavia), vincolata.	Mangiagalli *Maria-Annunziata-Amalia* di Orlando, moglie, ecc., come contro, vincolata.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	150711	336 —	Mangiagalli *Amalia fu* Orlando, moglie di Gaudenzio Brustia, domt. a Ravasco (Pavia), vincolata.	Mangiagalli *Maria-Annunziata-Amalia di* Orlando moglie di Brustia Gaudenzio, domt. a Ravasco (Pavia), vincolata.
»	642893	105 —	*Zanotti* Marina di Andrea, nubile, domt. a Livorno Vercellese (Novara); con usufrutto vitalizio a Possis Orsola di Battista.	*Zanotto* Marina di Andrea, nubile, domt. come contro e con usufrutto vitalizio come contro.
»	745365	1.855 —	Olivero *Spirito* di Matteo, domt. a Piazzo (Cuneo).	Olivero *Giovanni-Spirito* di Matteo, domt. come contro.
3,50 % Red. (1934)	84857 361654	196 — 168 —	Querci della Rovere Aldo Bianca e Carla fu Guidobaldo, minori sotto la p. p. della madre *Ida* Sartorelli, ved. Querci della Rovere, domt. a Venezia. La prima rendita è con usufrutto vitalizio a Sartorelli *Ida* fu Pietro, ved. Querci della Rovere, domt. a Venezia.	Querci della Rovere Aldo, Bianca e Carla fu Guidobaldo, minori sotto la p. p. della madre *Linda* Sartorelli, ved. ecc. come contro. La prima pubblicazione è con usufrutto vitalizio a Sartorelli *Linda* fu Pietro, vedova, ecc., come contro.
»	365559	31,50 —	Somma *Vincenzo* fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Brugnolo Anna di Vincenzo, vedova di Somma Antonio domt. a Napoli.	Somma *Vincenza* fu Antonio, minore, ecc. come contro.
»	374491	1.050 —	Morrica Licia di *Matteo-Vincenzo*, nubile, domt. a Napoli, dotale della titolare pel matrimonio da contrarsi dalla titolare stessa con Morrica *Mario-Luigi* di Felice, tenente nel Regio esercito.	Morrica Licia di *Vincenzo*, nubile, domt. a Napoli, dotale della titolare pel matrimonio da contrarsi dalla titolare stessa con Morrica *Luigi* di Felice, tenente del Regio esercito.
Cons. 3,50 % (1906)	109360	224 —	Merlo Adele o Adelaide fu Felice, moglie di Alessio Malusardi di Pietro domt. a Novara, vincolata.	Merlo *Marianna-Vittoria-Adelaide* fu Felice, moglie ecc., come contro, vincolata.
3,50 % Red. (1934)	228555	112 —	Di Salvia *Marietta* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Santarsieri Antonia di Di Salvia Luigi, domt. a Ripacandida (Potenza).	Di Salvia *Anna-Maria* fu Luigi, minore, ecc., come contro.
»	84003	350 —	Santoro Mario di Nicola, domt. a Napoli.	Santoro Mario di Nicola, *minore sotto la p. p. del padre*, domt. a Napoli.
»	220375	17,50 —	Rosa *Antonio* fu Rosario, domt. a Caltanissetta, vincolata.	Rosa *Antonino* fu Rosario, domt. come contro, vincolata.
»	182840	35 —	Lodola Giovanni di *Umberto*, domt. a Roma.	Lodola Giovanni di *Enrico, chiamato Umberto, minore sotto la p. p.* del padre, domt. a Roma.
» »	398239 398240	140 —	Lodola Giovanni } fu *Umberto* minori sotto la p. p. Lodola Giovanna } della madre Storno Carolina fu Antonio, ved. di Lodola *Umberto*, domt. a Como.	Lodola Giovanni } di *Enrico chiamato Umberto*, mino- Lodola Giovanna } ri sotto la p. p. della madre Storno Carolina fu Antonio, ved. di Lodola *Enrico chiamato Umberto*, domt. a Como
»	442749	1750 —	Ospedale civile di Ivrea (Torino); con usufrutto a Massetti *Giovanni-Giacomo* fu Carlo, domt. ad Asti (Alessandria).	Intestata come contro; con usufrutto a Massetti *Giacomo-Giovanni* fu Carlo, domt. ad Asti (Alessandria).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 maggio 1936 - Anno XIV *p. Il direttore generale:* POTENZA.

(1464)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco N. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Red. (1934)	144686	875 —	Viganò Ottavio fu Ambrogio, dom. a Milano, con usufrutto a Cortese Ida fu Angelo, dom. a Milano.	Viganò Ottavio fu Ambrogio, *interdetto sotto la tutela di Viganò Ottavio fu Angelo*, dom. a Milano; con usufrutto come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	714881	52,50	Birolo Olimpia fu Felice, moglie di Zucco Luigi fu *Giuseppe*, dom. a Torino, vincolata.	Birolo Olimpia fu Felice, moglie di Zucco Luigi fu *Carlo-Giuseppe* dom a Torino, vincolata.
3,50 % Red. (1934)	184667 184668	35 — 35 —	Coletta Giuseppe } di *Saverio*, domici- Coletta Carmela-Grazia, nubile } liati a S. Eufemia di Aspromonte (Reggio Calabria).	Coletta Giuseppe } di *Francesco-Saverio*, mino- Coletta Carmela-Grazia } ri sotto la p. p. del padre, dom. come contro.
3,50 % Red. (1934)	447875	297,50	Tabacco Giacomo fu Luigi-Valerio, minore sotto la p. p. della madre Gaggero *Ofelia* di Giacomo, dom. a Genova.	Tabacco Giacomo fu Luigi-Valerio, minore sotto la p. p. della madre Gaggero *Modesta-Teresa-Ofelia* di Giacomo, dom a Genova.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 luglio 1936 - Anno XIV *p. Il direttore generale:* POTENZA.

(2797)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 44.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	579830	87,50	Dogliani Ambrogio fu Ambrogio, minore sotto la tutela di Dogliani Francesco fu Ambrogio, domt. a Fossano (Cuneo); con usufrutto vitalizio a *Oggerino Rosalia detta anche Rosa* fu Pietro, ved. di Sanino Cristoforo, domt. a Narzole.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio ad *Oggirino-Laura-Rosalia* fu Pietro, ved., ecc., come contro; con usufrutto vitalizio ad *Oggirino Laura-Rosalia* fu Pietro, ved ecc come contro.
»	536502	35 —	Picchiottino *Domenico* di Giovanni-Andrea, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Castellamonte (Torino).	Picchiottino *Giovanni-Domenico* di Giovanni-Andrea, minore ecc. come contro
3,50 % Redim. (1934)	34491	220,50	Lanfranchi Domenica fu Andrea, moglie di *Carletti* Francesco fu Giovanni, domt. a Brescia; con usufrutto vitalizio a Maggini Enrico fu Carlo.	Lanfranchi Domenica fu Andrea, moglie di *Tarletti* Francesco fu Giovanni, domt. a Brescia; con usufr. vitalizio come contro.
»	98687	14 —	*Fabbris Alfonso* fu Giovanni, domt a Longare (Vicenza).	*Fabris Narciso Alfonso* fu Giovanni, domt. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	147483	70 —	Della Torre *Adelaide* fu Giulio, nubile, domt. a Saluzzo (Cuneo).	Della Torre *Anna-Lucia-Adelaide* fu Giulio, nubile, domt come contro.
»	179386	175 —	Della Torre *Adelaide* fu Giulio, moglie di Severino Giulio domt a S Remo (Porto Maurizio).	Della Torre *Anna-Lucia-Adelaide* fu Giulio, moglie di Severino Giulio domt come contro.
3,50 % Redim. (1934)	25622	45,50	Cantatore *Concetta* fu Nicola, moglie di Macchiarulo Domenico fu Antonio domt a Cerignola (Foggia), vincolata.	Cantatore *Maria Concetta* fu Nicola, moglie ecc. come contro, vincolata.
Cons. 3,50 % (1906)	561698	35 —	Ospedale Infantile Regina Margherita in Torino con usufr a *Berthe Noble* fu *Antonio*, nubile, domt. a Grenoble (Francia).	Intestata come contro; con usufr. ad *Antoniette Fhiliberte-Marie Noble* fu *Claude-Marie-Gustave* nubile, domt come contro.
Cons. 3,50 % (1902)	25425	224 —	Intestata e con usufrutto come la precedente.	Intestata e con usufrutto come la precedente.
3,50 % Redim. (1934)	62473	35 —	Pepino *Catterina* fu *Pietro*, domt. a *Cuneo*.	Pepino *Caterina* fu *Giuseppe*, domt. a *Roccavione* (*Cuneo*).
Buono Tesoro novenn. (1934) Serie D Serie G	382 714	Cap. 1.000 — » 25.000 —	Alhaique *Bianca* fu Gino, minore sotto la p. p. della madre Schioppa Bianca, ved. Alhaique.	Alhaique *Maria* fu Gino, minore ecc. come contro.
Cons. 3,50 % » Mista »	1658 1659 2131 6005	7 — 7 — 17,50 35 —	Rotondaro *Giuseppina* fu Prospero, nubile, domt. a Cerchiara di Calabria (Cosenza).	Rotondaro *Maria-Giuseppa* fu Prospero, nubile, domt., come contro
3,50 % Redim. (1934)	64263	1295 —	*Guscietti* Luigia detta Gina fu Edoardo, moglie di Ricci Luigi fu Guido, domt. a Milano, vincolata.	*Guscetti* Luigia detta Gina, moglie ecc. come contro.
» »	158321 200101	21 — 35 —	Santandrea Menotti di *Antonio*, domt. a Metaponto (Potenza).	Santandrea Menotti di *Antonia*, domt. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	794653 794658	3,50 10,50	Bagnasco Attilio di *Angelo*, minore sotto la p. p. del padre, domt. ad Oneglia (Porto Maurizio); con usuf. vital. a Giordano *Giuseppina*, fu Giuseppe, ved. di Giordano *Alberto*, domt ad Oneglia (Porto Maurizio).	Bagnasco Attilio di *Domenico-Angelo*, minore ecc. come contro; con usuf. vital. a Giordano *Giulia-Giuseppina* fu Giuseppe, ved. di Giordano *Giovanni Battista-Alberto*, domt. come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	371086	10,50	Assab *Rosario* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Ciccio Concetta di Domenico, domt. a Motta Camastra (Messina).	Assab *Domenico-Rosario* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
Rendita 5 % (1935)	11403	50.000 —	*Nasini-Tesino* Maria-Lorenza fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Bianco *Giuseppina-Emilia*, ved. *Nasini-Tesino*, domt. a Torino.	*Tesino-Nasini* Maria-Lorenza fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Bianco *Emilia* ved. *Tesino-Nasini*, domt a Torino.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 13 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il direttore generale:* POTENZA.

(2564)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 165.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 536 Mod. 168-T — Data: 20 luglio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia Tesoreria provinciale di Como — Intestazione: Pirovano Riccardo fu Angelo — Titoli del Debito Pubblico: Al portatore 1 Consolidato 5% Littorio — Capitale lire 100, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1768 — Data 10 maggio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Pietro Piacenza fu Domenico — Titoli del Debito Pubblico: Al portatore 8 Redimibile 3,50% — Capitale lire 12.600 con decorrenza 1° gennaio 1935.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 giugno 1936 - Anno XIV

(2623) p. *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 % Redimibile (1934)	62025	Acerboni Giovanni Battista fu Andrea, domt. a Venezia . . . . L.	700 —
»	407720	Iaffei Giovanni fu Guido, domt in Ancona . . . . »	245 —
»	375548	Intestata come la precedente . . . . »	350 —
»	370435	Intestata come la precedente . . . . »	700 —
»	339663	Intestata come la precedente, domt. a Loreto (Ancona) . . . . »	1.540 —
»	237459	Intestata come la precedente, domt. in Ancona . . . . »	430,50
»	251466	Intestata come la precedente, domt. a Loreto (Ancona) . . . . »	350 —
»	61911	Intestata come la precedente, domt. a Loreto (Ancona) . . . . »	434 —
»	26064	Intestata come la precedente, domt. a Loreto (Ancona) . . . . »	220,50
»	381720	Intestata come la precedente, domt. in Ancona . . . . »	350 —
Cons. 3,50 % (1906)	21954	Cappellania Piacentini in S. Andrea di Paliano (Roma) vincolata . . . . . . »	126 —
3,50 % Redimibile (1934)	93129	Benoldi Carlo fu Giuseppe, domt. a Parma . . . . »	14 —
»	46891	Persiano Filomena fu Gaetano, nubile, domt a Nocera Inferiore (Salerno) . . »	35 —
Cons. 5 %	238582	Sances Vincenza fu Luigi, minore sotto la p. p della madre Farnese Rosaria di Andrea, vedova di Sances Luigi, domt. a Carini (Palermo) . . . . . . »	10 —
»	238583	Sances Benedetta fu Luigi, minore ecc., come la precedente . . . . »	10 —
»	238584	Sances Giuseppa fu Luigi, minore ecc., come la precedente . . . . »	10 —
»	238585	Sances Rosaria fu Luigi, minore ecc., come la precedente . . . . »	10 —
»	238586	Sances Pietro fu Luigi, minore ecc., come la precedente . . . . »	10 —
»	238587 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Sances Vincenza, Benedetta, Giuseppa, Rosaria e Pietro fu Luigi, minori ecc., come la precedente . . . . » per l'usufrutto: Farnese Rosaria di Andrea, ved. di Sances Luigi, domc. a Carini (Palermo)	10 —
3,50 % Redimibile (1934)	34134	Aimar Tommaso di Michele, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Barge (Cuneo). »	59,50
Cons. 3,50 % (1906)	769778	Chiesa Succursale di S. Bernardo in Palo di Sassello (Genova). . . . . . »	7 —
»	769779	Fabbriceria Parrocchiale di S. Bernardo in Palo di Sassello (Genova) . . . . . »	56 —
»	633744 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bargis Teresa fu Pietro, moglie di Ravasenda Tancredi, domt. a Torino . . . . » per l'usufrutto: Scagliotti Emilia fu Domenico	101,50
Cons. 5 %	397836 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cena Giovanni fu Paolo, minore sotto la p. p. della madre Mottino Cesarina di Giovanni, ved. di Cena Paolo, domt. a Chivasso (Torino) . . . » per l'usufrutto: Ferro Caterina fu Giuseppe, ved. di Cena Giovanni	25 —
»	44791 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Monticelli Antonio Alberto di Amerigo fu Antonio e Carrasco Oreste ed Ottorino fu Alessandro, domt. a Brindisi congiuntamente e cumulativamente. Capitale . . . . » per la proprietà: Eredità del fu Romano Pasquale, già domt. a Brindisi (Lecce)	4.600 —
»	53490 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: congiuntamente e cumulativamente a Monticelli Alberto, Amerigo ed Antonio fu Antonio ed a Carrasco Oreste ed Ottorino fu Alessandro, domt. a Brindisi (Lecce). Capitale . . . . » per la proprietà: Eredità del fu Pasquale Romano in Brindisi (Lecce).	41.600 —
»	72565 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: congiuntamente e cumulativamente a Monticelli Antonio, Alberto ed Amerigo fu Antonio ed a Carrasco Oreste ed Ottorino fu Alessandro, domt. a Brindisi. Capitale . . . . » per la proprietà: Eredità del fu cav. Pasquale Romano	4.600 —
3,50 % Redimibile (1934)	493169 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Mele Luigi fu Michelangelo, domt. a Minervino Murge (Bari) . . » per la proprietà: Bellini Ernesto fu Giuseppe Nicola, domt. a Milano	511 —
Cons. 5 % Polizza Combattenti	30223	Mincone Romano di Errico, domt. a Filetto (Chieti) . . . . »	20 —

Roma, 30 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il Direttore generale*: POTENZA.

(2756)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 164.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 245 Mod. 168 T. — Data: 7 settembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia Tesoreria provinciale di Catanzaro — Intestazione: Zagordi Giuseppe di Achille di Gimigliano (Catanzaro) — Titoli del Debito pubblico al portatore 1 — Rendita: Cons. 5 per cento — Capitale: L. 100 con decorrenza omessa.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 85 — Data: 18 dicembre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Porco Giovanni — Titoli del Debito pubblico al portatore 1 — Rendita: L. 25 prestito Littorio, con decorrenza 1° luglio 1928.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 3233 — Data: 18 ottobre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Barra Giuseppe fu Domenico, domiciliato a Carditello di Napoli.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 183 — Data: 5 ottobre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Cabibbo Carmelo fu Nicola — Titoli per L. 1000 con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 giugno 1936 - Anno XIV

(2563) p. *Il direttore generale*: POTENZA.

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il bando di concorso in data 30 maggio 1935 per 19 posti di medico condotto nella provincia di Milano;
Visti gli atti rassegnati dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 24 gennaio 1936, n. 24;
Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La graduatoria dei concorrenti al suddetto concorso è approvata. Essa risulta nel modo seguente:

1. Bueri dott. Paolo 24.479/50
2. Lizzini dott. Carlo 23.958/50
3. Musini dott. Giovanni 23.333/50
4. Jetto dott. Rocco 22.395/50
5. Leuzzi dott. Giuseppe 22.083/50
6. Beretta dott. Giovanni 21.666/50
7. Macchia dott. Francesco 20.833/50
8. Berardi dott. Eugenio 20.624/50
9. Molinari dott. Edoardo 19.999/50
10. Bianchi dott. Paolo 19.791/50
11. Mattana dott. Emilio 19.687/50
12. Caratozzolo dott. Annunciato 19.583/50
13. Rossoni dott. Renato 19.479/50
14. Fusco dott. Alfonso. 19.374/50
15. Colla dott. Umberto 18.749/50
16. Balestri dott. Eugenio 18.541/50
17. Paltrinieri dott. Guglielmo 18.333/50
18. Provasi dott. Giuseppe 18.124/50
19. Marone dott. Domenico 18.020/50
20. Petetti dott. Francesco 17.916/50
21. Glingani dott. Luigi 17.812/50
22. Deffenu dott. Gonazio 17.708/50
23. Grossi dott. Carlo 17.604/50
24. Faverzani dott. Mario 17.499/50
25. Vitalone dott. Vito 17.291/50
26. Rocco dott. Ermanno 17.187/50
27. Scopazzo dott. Antonino 17.083/50
28. Borroni dott. Carlo 16.979/50
29. Carano dott. Michelangelo 16.666/50
30. Bignami dott. Gaetano 16.562/50
31. Marconi dott. Giovanni 16.458/50
32. Salvo dott. Giuseppe 16.354/50
33. Serafini dott. Casimiro 16.249/50
34. Corti dott. Mario 16.145/50
35. Soncini dott. Giuseppe 16.041/50
36. Lamendola dott. Andrea 15.937/50
37. Soria dott. Elio Edgardo 15.916/50
38. De Tullio dott. Girolamo 15.833/50
39. Grassi dott. Enrico 15.729/50
40. Benini dott. Pietro 15.520/50
41. Stizzi dott. Mario Arrigo 15.499/50
42. Chiari dott. Tullio 15.479/50
43. D'Elia dott. Luigi 15.458/50
44. Marinelli dott. Beniamino 15.312/50
45. Paladino dott. Giacomo 15.208/50
46. Godio dott. Battista Eliseo 14.895/50
47. Gentilucci dott. Giuseppe 14.791/50
48. Perugini dott. Giulio 14.687/50
49. Trevisani dott. Fulvio 14.666/50
50. Pugliano dott. Armando. 14.645/50
51. Pieragostini dott. Giovanni 14.624/50
52. Clara dott. Pilade 14.479/50
53. Bidone dott. Lorenzo 14.374/50
54. De Simone dott. Giuseppe 14.333/50
55. Bajetti dott. Giuseppe 14.291/50
56. Gulisano dott. Girolamo 14.270/50
57. Lojacono dott. Pasquale 14.249/50
58. Sussarello dott. Aldo 14.208/50
59. Tomassi dott. Decio 14.166/50
60. Aucello dott. Ernesto 14.062/50
61. Bavaro dott. Ettore 13.958/50
62. Cimmino dott. Giuseppe 13.854/50
63. Stola dott. Francesco 13.749/50
64. Ciavarro dott. Francesco 13.708/50
65. Falconi dott. Mariano 13.666/50
66. Fuduli dott. Giuseppe 13.624/50
67. Levi dott. Mario 13.583/50
68. Lombardozzi dott. Pasquale 13.541/50
69. Piana dott. Pietro 13.499/50
70. Tonarelli dott. Giuseppe 13.458/50
71. Jacono dott. Giovanni 13.333/50
72. Ratti dott. Edoardo 13.229/50
73. Rombolà dott. Italo 13.124/50
74. Conte dott. Silverio 13.083/50
75. Miglierina dott. Riccardo 13.041/50
76. Rossignoli dott. Secondo 12.999/50
77. Toninelli dott. Mario 12.958/50
78. Talamona dott. Ercole 12.916/50
79. Viapiano dott. Decio 12.874/50
80. Mettifago dott. Giuseppe. 12.833/50
81. Grossi dott. Luigi 12.791/50
82. Bergamaschi dott. Giuseppe 12.749/50
83. Bosisio dott. Ernesto 12.708/50
84. Corbo dott. Bruno 12.666/50
85. Flaminio dott. Francesco 12.624/50
86. De Bernardi dott. Luigi 12.583/50
87. Secondi dott. Uberto 12.541/50
88. Cantelmo dott. Giacomino 12.499/50
89. Palumbo dott. Antonio 12.458/50
90. Riva Crugnola dott. Guido 12.416/50
91. Sforza dott. Francesco 12.374/50
92. Romito dott. Raffaele 12.333/50
93. Mariottini dott. Umberto 12.291/50
94. Bocca dott. Pietro 12.208/50
95. Cardinali dott. Giuseppe. 12.166/50
96. De Lucca dott. Attilio 12.124/50
97. Fusco dott. Riccardo 12.083/50
98. Ghirardi dott. Edoardo 12.041/50
99. Giudici dott. Francesco 11.999/50
100. Petazzi dott. Guglielmo 11.874/50
101. Gattuso dott. Antonino 11.770/50
102. Perolari dott. Santino 11.666/50
103. Mascheroni dott. Onorato 11.562/50
104. Vecchio dott. Angelo 11.458/50
105. Fistein dott. Ghersco 11.354/50
106. Ciocca dott. Carlo 11.249/50

N.	Nome	Punti
107.	Petrelluzzi dott. Mario	11.208/50
108.	Colucci dott. Simone	11.145/50
109.	Rantzer dott. Jonas	11.041/50
110.	Ottaviano dott. Giuseppe	10.937/50
111.	Giuliani dott. Michelangelo	10.874/50
112.	Biraghi dott. Oreste	10.833/50
113.	Bonomi dott. Giulio	10.791/50
114.	Calì dott. Antonino	10.749/50
115.	Coppola dott. Egidio	10.708/50
116.	Dolcini dott. Carlo	10.666/50
117.	Falanga dott. Antonio	10.624/50
118.	Montamini dott. Amanzio	10.583/50
119.	Specchio dott. Ciro	10.541/50
120.	Ciammo dott. Nicola	10.416/50
121.	Minneci di Villarcale dott. Leone	10.374/50
122.	Beneventi dott. Rocco	10.291/50
123.	Zoja dott. Giancarlo	10.249/50
124.	Costadoni dott. Antonio	10.166/50
125.	Pavone dott. Giulio	10.104/50
126.	Grassi dott. Carlo	9.999/50
127.	Masella dott. Silvio	9.958/50
128.	Moschiari dott. Francesco	9.874/50
129.	Macaluso dott. Giuseppe	9.833/50
130.	Mompardini dott. Renzo	9.791/50
131.	Zoli dott. Ottorino	9.749/50
132.	Pallanzona dott. Domenico	9.708/50
133.	Fabiani dott. Fabiano	9.666/50
134	Portalupi dott. Domenico	9.624/50
135.	Vigliero dott. Placido	9.583/50
136.	Sulmanetti dott. Pompeo	9.541/50
137.	Cavuoti dott. Giacomo	9.499/50
138.	Poggi dott. Giuseppe	9.458/50
139.	Pregadio dott. Gaetano	9.416/50
140.	Salonia dott. Salvatore	9.374/50
141.	Gulloni dott. Filippo	9.270/50
142.	Barbera dott. Luigi	9.166/50
143.	Bozzi dott. Bruno	9.124/50
144.	Massari dott. Gianmaria	8.708/50
145.	Petriani dott. Michelangelo	8.666/50
146.	Scavini dott. Bruno	8.624/50
147.	Solazzi dott. Walter	8.583/50
148.	Ventura dott. Giuseppe	8.541/50
149.	Bianchi dott. Franco	8.437/50
150.	D'Odoardo dott. Giuseppe	8.333/50
151.	Magnarapa dott. Vincenzo	8.291/50
152.	Restellini dott. Antonio	8.249/50
153.	Vaccarella dott. Giuseppe	8.208/50
154.	Dragonetti dott. Michele	8.124/50
155.	Clerici Bagozzi dott. Innocenzo	7.916/50
156.	Erba dott. Rinaldo	7.874/50
157.	Mantica dott. Libero	7.833/50
158.	Salinari dott. Salvatore	7.791/50
159.	Loriga dott. Andrea	7.708/50
160.	Toninelli dott. Camillo	7.666/50
161.	Guerriero dott. Romualdo	7.499/50
162.	Tannoja dott. Francesco	7.458/50
163.	Figuccio dott. Stefano	7.291/50
164.	Beltramini dott. Leone	7.187/50
165.	Andreoli dott. Luigi	7.083/50
166.	Brugnera dott. Luigi	7.041/50
167.	Dell'Aquila dott. Antonio	6.999/50
168.	Fraschini dott. Pompeo	6.958/50
169.	Signoriello dott. Vito Domenico	6.916/50
170.	Ciancimino dott. Calogero	6.666/50
171.	Janniello dott. Nicola	6.624/50
172.	Crespi dott. Vittore	6.458/50
173.	Franco dott. Carmelo	6.416/50
174.	Cecchini dott. Nazzareno	6.249/50
175.	Buscemi dott. Salvatore	6.083/50
176.	Leone dott. Pietro	6.041/50
177.	Spano dott. Mario	5.937/50
178.	Favara dott. Simone	5.833/50
179.	Corniola dott. Samuele	5.416/50
180.	Guastamacchia dott. Paolo	5.374/50
181.	Perino dott. Giovanni	5.208/50
182.	Vergani dott. Carlo	4.791/50
183.	Giammusso dott. Giuseppe	4.583/50
184.	Cricenti dott. Fortunato	4.166/50
185.	Veneziale dott. Alfredo	4.062/50
186.	Boveri dott. Pietro	3.749/50
187.	Crippa dott. Amleto	3.645/50
188.	Palmieri dott. Luigi	2.499/50

La suestesa graduatoria verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè per otto giorni consecutivi all'Albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, verrà comunicata ai concorrenti nella parte riguardante per ognuno, ed avrà valore per sei mesi dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Milano, addì 1° luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: MOTTA.

(2813)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.